



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/44104333

Sito internet: www.sindacatoorsa.it

e-mail: sg.or saferrovie@sindacatoorsa.it

AGGIORNATO AL 14/03/2006
(CORREZIONI DI REFUSI EFFETTUATE)

ACCORDO

del

1° MARZO 2006

TRA FS E SINDACATI

(comprensivo di tutti gli allegati)

Addì 1 marzo 2006

Handwritten signature

FS, TRENITALIA, RFI e le Organizzazioni sindacali FILT-Cgil, FIT-Cisl, UILTRASPORTI, UGL AF, OrSA-Ferrovie, FAST-Ferrovie, si sono incontrati in data odierna per esaminare la situazione venutasi a determinare a seguito dei confronti tuttora in corso ai sensi di quanto previsto dall'accordo del 25 gennaio 2006.

In particolare, le parti hanno riscontrato positivamente le soluzioni raggiunte su:

- riorganizzazione DOTE;
- ripartizione macchina e bordo;
- apprendistato.

Le parti inoltre convengono di proseguire il confronto in atto e in particolare presso le sedi competenti sulla base dei seguenti appuntamenti:

1. Circolazione il 2 marzo p.v.;

2. Manutenzione rotabili

- reticolo manutentivo e rapporto internalizzazioni/esternalizzazioni il 16 marzo p.v. a livello nazionale;
- sperimentazione nuovi modelli organizzativi nelle unità produttive interessate a partire dal 7 marzo p.v.;
- nuove articolazioni di orario e ricadute occupazionali nelle unità produttive interessate a partire dal 7 marzo p.v.;

3. Logistica il 14 marzo p.v. a livello nazionale;

4. SIDAC e Alta Velocità: il 15 marzo p.v.;

5. Vendita e Assistenza: il 5 aprile p.v. in sede nazionale, con sospensione dei confronti in corso a livello territoriale;

6. Navigazione: a data da definire.

Le parti si danno altresì atto della necessità di proseguire e portare a compimento la sperimentazione già avviata sulle nuove modalità di attrezzaggio del sistema SCMT.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Le Segreterie nazionali al fine di proseguire il confronto in atto sia a livello territoriale che nazionale sospendono lo sciopero già dichiarato per il 3 e 4 marzo p.v..

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FLI-CGIL *[Signature]*

FLI-CISL *[Signature]*
ULTRASPORTI *[Signature]*
UGL AF *[Signature]*

FAST *[Signature]*

O.R.S.A. - FERROVIE *[Signature]*

Addì 1° marzo 2006

tra

AGENS

e




le Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, FAST Ferrovie, UGL Attività Ferroviarie e OR.S.A Ferrovie,

premessò che

con il presente Accordo le parti definiscono a livello nazionale una disciplina sostitutiva, nel rispetto delle vigenti norme di legge, della normativa contrattuale sull'apprendistato prevista dall'art. 18 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie e che tale disciplina è applicativa dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, per l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, a fronte di specifiche esigenze del settore, inizialmente per i profili professionali tipici dell'esercizio ferroviario, come indicato al punto 8 del presente Accordo;

è stato convenuto quanto segue.

1. In attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi del presente Accordo, i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrati nei livelli professionali B, C, D, E, F e G della classificazione professionale definita nell'art. 21 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie.
3. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi, per ciascun livello professionale/parametro retributivo di destinazione finale, è così determinata:



Livello-Parametro di destinazione finale	Durata complessiva Mesi	PRIMO PERIODO		SECONDO PERIODO	
		Inquadramento convenzionale	Mesi	Inquadramento convenzionale	Mesi
B	29	C	18	B	11
C	41	D1	18	C	23
D2	46	E	18	D2	28
E	46	F1	18	E	28
F2	46	G1	18	F2	28
G1	46	H	18	G1	28

4. Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è inquadrato convenzionalmente, per il primo periodo di cui alla precedente tabella, in un livello/parametro inferiore rispetto a quello previsto per la figura professionale da conseguire.

Nel secondo periodo, convenzionalmente, il livello di inquadramento e la relativa retribuzione saranno quelli corrispondenti alla figura professionale da conseguire.

Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.

5. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al precedente punto 3, purchè i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività.

6. Il periodo di prova è di 30 giorni di servizio effettivo dalla data di assunzione.

7. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità. Dodici mesi prima della scadenza del contratto di apprendistato le aziende, ferma restando la prosecuzione del percorso formativo previsto nel Piano Formativo Individuale, effettueranno una prima valutazione dei risultati dei moduli formativi superati, in funzione della successiva conferma a tempo indeterminato nei confronti dell'apprendista alla scadenza del contratto in corso.

Di quanto sopra l'azienda darà comunicazione all'apprendista interessato.

In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal Ccnl 16 aprile 2003, compreso il passaggio al parametro retributivo superiore nell'ambito dei livelli D ed F.

L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella indicata al precedente punto 3 non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.

Per l'apprendista mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato, l'aumento periodico di anzianità maturato nel secondo periodo della suddetta tabella, sarà corrisposto con la prima retribuzione del mese successivo alla conferma.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8. Formazione

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, qualora l'azienda disponga di propria capacità formativa, ovvero esterni all'azienda. A tal fine le aziende potranno fare ricorso, per l'erogazione della formazione teorica di carattere trasversale, a strutture formative idonee individuate di comune accordo tra le parti a livello aziendale.

I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.

La durata, le modalità e l'articolazione della formazione sono qui definite a livello nazionale tra le parti, dandosi atto che la durata della formazione debba essere non meno di 150 ore medie annue retribuite e che l'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro, siano collocate all'inizio del rapporto di lavoro.

Per le figure professionali di:

- 1 - Capo Stazione - liv. D,
- 2 - Macchinista - liv. D,
- 3 - Capo Treno/Capo Servizi Treno - liv. D,
- 4 - Specialista Tecnico Commerciale - liv. D
- 5-6 - Capo Tecnico - liv. D, (infrastruttura, materiale rotabile)
- 7 - Operatore Specializzato della Manutenzione (per le infrastrutture ferroviarie) - liv. F,
- 8 - Operatore Specializzato della Circolazione - liv. F,
- 9 - Operatore Specializzato della Manutenzione (per il materiale rotabile) - liv. F,

i profili formativi (durata, modalità e articolazione della formazione) sono quelli definiti, per ciascuna figura professionale, negli allegati al presente Accordo.

Il tutor aziendale per l'apprendistato ha il compito di seguire l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione sul luogo di lavoro.

Il tutor collabora con la struttura incaricata di erogare la formazione teorica di carattere trasversale, allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento.

Il tutor contribuisce all'attuazione del piano formativo individuale ed attesta, anche ai fini dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, il percorso stesso riscontrando l'effettivo svolgimento dell'attività formativa.

Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nei confronti del tutor aziendale è prevista una formazione pari a 3 giornate da svolgere presso strutture formative idonee individuate di comune accordo tra le parti.

Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutor deve:

- possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall'azienda.

Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.

9. L'utilizzazione degli apprendisti dovrà essere coerente con le abilitazioni progressivamente acquisite.


Per il Macchinista in apprendistato, ai sensi del presente Accordo, ancorché in possesso delle previste abilitazioni, non potrà essere prevista l'utilizzazione in servizi ad agente unico nei primi 20 mesi di apprendistato; per i Capi Treno in apprendistato, ancorché in possesso delle previste abilitazioni non potrà essere prevista l'utilizzazione in servizio ad agente unico prima di 8 mesi.


10. I contratti di apprendistato già instaurati alla data del presente Accordo continuano a produrre i propri effetti sulla base della precedente disciplina fino alla loro naturale scadenza e, a livello aziendale, saranno definite eventuali norme di armonizzazione con i nuovi contratti.

11. Con riferimento a quanto indicato nella "Premessa", le parti stipulanti il presente Accordo, in virtù della loro titolarità in materia e nel rispetto dei reciproci ruoli, convengono di incontrarsi a livello nazionale entro il 31 marzo 2006 per la definizione dei profili formativi di ulteriori figure professionali di settore, non disciplinati dal presente Accordo.

12. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Accordo, valgono per gli apprendisti le disposizioni normative e retributive previste dal CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie.


Allegati

AGENS



FILT-Cgil 

FIT-Cisl 

UILTRASPORTI 

FAST-Ferrovie 

UGL AF 

Or.S.A. Ferrovie 

Profili formativi per la figura professionale di Capotreno – Livello D
(Parte integrante dell'accordo di settore del 01.03.06 con particolare riferimento al p 8)

Il percorso formativo specifico della figura professionale di capotreno comprende quanto previsto dalla CCS 13/AD del 10.12.2002 e si articolerà, secondo il programma di seguito riportato, nonché in una ulteriore fase volta alla prosecuzione del periodo formativo. Ai sensi di quanto dall'Accordo, la "formazione teorica trasversale" sarà effettuata all'inizio del rapporto di lavoro.

FORMAZIONE TEORICA TRASVERSALE – (Giorni 3,5)

- prevenzione antinfortunistica e salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 626/94, e successive modifiche e integrazioni;
- cenni sull'evoluzione del sistema ferroviario in Europa e in Italia;
- nozioni di disciplina del rapporto di lavoro;
- struttura organizzativa del Gruppo e struttura organizzativa e missione della Società e della Direzione di appartenenza; *02/03/06*
- principali processi economici e commerciali dell'impresa.
- requisiti professionali richiesti al personale di bordo;
- la centralità del cliente: prodotti per tipologie di cliente, livello di soddisfazione, i fattori di qualità.

FORMAZIONE COMMERCIALE (Giorni 32)

- Formazione al ruolo di operatore di front-line a bordo treno (comunicazione e relazioni interpersonali; orientamento del comportamento verso le attese della clientela con particolare riferimento ai disabili);
- comunicazioni/informazioni alla clientela; in particolare, procedura operativa per la gestione delle attività nei casi di anomalie rilevanti o incidenti di esercizio;
- esercitazioni pratiche uso impianto diffusione sonora;
- orario ufficiale;
- apparecchiature di bordo dei rotabili per viaggiatori;
- esercitazioni pratiche
- istruzione per il Servizio del Personale di Scorta ai Treni (ISPST) Parte Seconda – Commerciale;
- tecnica commerciale e offerte commerciali (condizioni e tariffe; disposizioni regolanti traffici particolari; convenzioni; concessioni speciali e gratuite; tariffa comune viaggiatori; servizi di vettura letti, cuccette e ristorante; servizio ristoro e relativi documenti amministrativo/contabili; prenotazione posti; auto al seguito; cambio valute; tecnica per l'esecuzione del controllo dei biglietti a bordo treno; annotazioni sui biglietti; premi per la scoperta di irregolarità o abusi; D.P.R. n. 753/1980 e successive modifiche e integrazioni;
- sistema computerizzato portatile Mael 400/N e tecnologie successivamente introdotte per l'emissione dei biglietti in treno; versamento introiti.
- (Test abilitazione)

ABILITAZIONE "MODULO A" D.I. 7/2001 (Giorni 12)

- Modulo 1 Nozioni sulla Circolazione ferroviaria, Regolamento segnali, Lettura del fascicolo Orario/Fascicolo Circolazione Linee/Scheda treno
- Modulo 2 Istruzioni per il Servizio dei Manovratori, Nozioni Generali sulla Manovra ed utilizzo dei sezionatori Aerei
- Modulo 3 Istruzioni per il Servizio dei Deviatori
- Modulo 4 Nozioni Generali sull'esercizio dei Passaggi a Livello
- Modulo 5 Esame orale e prova pratica

ABILITAZIONE "MODULO D" D.I. 7/2001 (Giorni 26)

- Modulo 1 Approfondimento e integrazione di tutte le tematiche dell'abilitazione "Modulo A" e dei temi indicati nella tabella del sub allegato 7 alla D7
- Modulo 2 Conoscenza delle pubblicazioni di servizio
- Modulo 3 PGOS- Norme generali
- PGOS – Norme tecniche d'esercizio;
- Modulo 4 Inoltro dei trasporti
- Modulo 5 Esame scritto, orale, prova pratica.

ACQUISIZIONE CONOSCENZA LINEE ED IMPIANTI (Giorni 3)

- Modulo 1 Linee ed impianti di riferimento, in funzione dell'utilizzazione del personale sul territorio.

Il periodo di apprendistato proseguirà con ulteriori attività di formazione supplementare, volte al potenziamento delle conoscenze linguistiche, alla comunicazione ed assistenza alla clientela, alla conoscenza degli impianti, nonché con interventi formativi propedeutici allo svolgimento di eventuali attività in interoperabilità.

Il presente percorso formativo comprende integralmente quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia emanate dal Gestore dell'Infrastruttura e potrà essere modificato/integrato in relazione alle eventuali evoluzioni di tali disposizioni, previa specifica e preventiva informativa alle OO.SS. stipulanti.

